

ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
ALLA REGIONE ER ASSESSORATO ALLA MOBILITA'
ALLA PROVINCIA DI PIACENZA
ALLA POLIZIA STRADALE COA ER
ALLA POLIZIA STRADALE COMPARTIMENTO EMILIA-ROMAGNA
ALLA POLIZIA STRADALE PIACENZA
AL CORPO CARABINIERI COMANDO DI PIACENZA
AL CORPO VV.F. DI PIACENZA
ALLA PROTEZIONE CIVILE
AL 118 EMILIA OVEST PROV. PC PR RE
AL COMUNE DI CAORSO
AL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
AL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
AL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
AL COMUNE DI PIACENZA
AL COMUNE DI ROTTOFRENO
AL COMUNE DI SARMATO
ALLA SETA S.P.A. (PROV. PC RE MO)
SPETT.LE ENEL SOLE SRL
SPETT.LE PEVERI COSTRUZIONI GENERALI SRL
ALLA TEMPI AGENZIA S.R.L
A GIOVANNI BOZZARI
A GENNARO COPPOLA
A ALFREDO COZZI
A RENATO D'AGOSTINO
A UMBERTO RIZZO

OGGETTO

Proroga, fino al giorno 03/05/2024, dell'Ordinanza n. 79/2024/BO Prot. CDG-0083228-U con oggetto:

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

Struttura Territoriale Emilia Romagna

Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna - T [+39] 0516301111 - F [+39] 051244970
Pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



* Tratta SS 10 PADANA INFERIORE dal km 172+000 al km 176+000, in tratti saltuari con estesa massima pari a m 50 e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, Provedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri

Ordinanza intesa a stabilire la limitazione di senso unico alternato mediante impianto semaforico e/o movieri - in tratti saltuari con estesa massima pari a m 50 e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori - lungo la SS 10 PADANA INFERIORE dal km 172+000 al km 176+000;

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **334/2024/BO**

ORDINANZA N. 334/2024/BO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

VISTO

Vista l'Ordinanza Prot.CDG-0083228-U del 31/01/2024

Vista la proposta del Capo Nucleo

Sentito il parere favorevole Capo Centro

CONSIDERATO

- che i lavori di cui all'ordinanza n° 79/2024, protocollo n° CDG 0083228 del 31/01/2024, non sono ancora stati conclusi e che l'Amministrazione Comunale del Comune di Sarmato ha avanzato per tempo apposita richiesta di proroga del predetto provvedimento;

ORDINA

La Proroga dell'Ordinanza n.79/2024/BO fino al giorno 03/05/2024

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(ALDO CASTELLARI)

ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
ALLA REGIONE ER ASSESSORATO ALLA MOBILITA'
ALLA PROVINCIA DI PIACENZA
ALLA POLIZIA STRADALE COA ER
ALLA POLIZIA STRADALE COMPARTIMENTO EMILIA-ROMAGNA
ALLA POLIZIA STRADALE PIACENZA
AL CORPO CARABINIERI COMANDO DI PIACENZA
AL CORPO V.V.F. DI PIACENZA
ALLA PROTEZIONE CIVILE
AL 118 EMILIA OVEST PROV. PC PR RE
AL COMUNE DI CAORSO
AL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
AL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
AL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
AL COMUNE DI PIACENZA
AL COMUNE DI ROTTOFRENO
AL COMUNE DI SARMATO
ALLA SETA S.P.A. (PROV. PC RE MO)
SPETT.LE ENEL SOLE SRL
SPETT.LE PEVERI COSTRUZIONI GENERALI SRL
ALLA TEMPI AGENZIA S.R.L.
A GIOVANNI BOZZARI
A GENNARO COPPOLA
A ALFREDO COZZI
A RENATO D'AGOSTINO
A UMBERTO RIZZO

OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

*** Tratta SS 10 PADANA INFERIORE dal km 172+000 al km 176+000, in tratti saltuari con estesa massima pari a m 50 e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori,**

Struttura Territoriale Emilia Romagna

Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna - T [+39] 0516301111 - F [+39] 051244970
Pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri

Ordinanza intesa a stabilire la limitazione di senso unico alternato mediante impianto semaforico e/o movieri - in tratti saltuari con estesa massima pari a m 50 e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori - lungo la SS 10 PADANA INFERIORE dal km 172+000 al km 176+000;

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **79/2024/BO**

ORDINANZA N. 79/2024/BO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Sarmato (PC) ha formalmente inoltrato richiesta di emissione di ordinanza per l'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, da attuare lungo la SS 10 PADANA INFERIORE nel tratto compreso tra il km 172+000 ed il km 176+000, per consentire la realizzazione di interventi per la sicurezza sulla rete viaria, mediante adeguamento ed ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione, fermate bus e attraversamenti pedonali esistenti;
- che per la realizzazione dei suddetti interventi è stata rilasciata autorizzazione ANAS protocollo n° CDG 1011836 del 22-12-2023 e CDG 1011978 del 22-12-2023;
- Il Comune di Sarmato, per l'esecuzione delle opere civili e stradali ha affidato i lavori all'impresa PEVERI COSTRUZIONI GENERALI, con sede in Via Emilia Piacentina n. 15 - Sarmato (PC) - P.IVA: 01699740336 e per le parti impiantistiche e specialistiche alla ditta ENEL SOLE Srl, con sede legale in Via Flaminia n. 970 - 00189 Roma - P.IVA 05999811002;

VISTO

- gli art.5 e 6 nel Nuovo Codice della strada D.lgs. 30.04.92 n.285 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'Esecuzione del citato T.U. D.P.R. 16.12.1995 n°495 e s.m.i.;
- il D.M. del 10.07.2002 contenente il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- il Decreto Interministeriale 22/01/2019 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- La procura del 20/07/2023, repertorio n. 87657
- La proposta del Capo Nucleo

CONSIDERATO

- che al fine di poter eseguire in sicurezza le lavorazioni, si rende necessaria l'emissione di un'ordinanza per l'istituzione di senso unico alternato gestito da impianto semaforico e/o movieri, nel tratto compreso tra il km 172+000 ed il km 176+000 in tratti con estesa massima pari a m 50 e per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori;
- la necessità, in ragione degli interventi da eseguire, di salvaguardare tanto la sicurezza degli utenti della

strada che del personale impegnato nelle lavorazioni.

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 10 PADANA INFERIORE dal km 172+000 al km 176+000, in tratti saltuari con estesa massima pari a m 50 e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, a partire dal 5/02/2024 fino al 5/04/2024 nella fascia oraria dalle 09:00 alle 17:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi; interesserà tutti gli utenti tranne mezzi di soccorso.

Più specificatamente, si ordina l'istituzione di senso unico alternato mediante impianto semaforico e/o movieri lungo la SS 10 PADANA INFERIORE dal km 172+000 al km 176+000, in tratti saltuari con estesa massima pari a m 50 e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

La presente ordinanza sarà valida a partire dal 5/02/2024 fino al 5/04/2024, in fascia oraria dalle 09:00 alle 17:00 esclusi i giorni festivi e prefestivi e interesserà tutti gli utenti tranne mezzi di soccorso.

La limitazione di cui alla presente ordinanza verrà attuata solo in caso di effettiva esecuzione delle attività e comunque per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento.

Durante l'applicazione della limitazione di cui al presente disposto, la gestione del traffico verrà eseguita con l'ausilio di movieri.

In relazione alle variazioni che verranno apportate allo stato dei luoghi è imposto il divieto di sorpasso (Fig. I 48 - Art. 116), il limite massimo di velocità di 30 Km/h (Fig. II 50 - Art. 116) per tutti gli autoveicoli, nonché, per il periodo di attuazione del suddetto disposto, il divieto assoluto al transito di trasporti eccezionali eccedenti i limiti di cui al presente esposto.

La presente Ordinanza, i cui estremi verranno riportati nell'apposita tabella posta in opera all'inizio del cantiere (fig. II 382 - art. 30 del Reg.), sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, indicante obblighi, divieti e limitazioni, provvista di dispositivi luminosi.

Eventuali temporanee intervenute modifiche del disposto saranno divulgate tramite la SOC (Sala Operativa Compartimentale) dell'Anas SpA, che, per il tramite degli operatori ad essa assegnati, si accerterà dell'avvenuta informativa agli Enti ed Amministrazioni territorialmente competenti.

Resta obbligo dell'Amministrazione Comunale del Comune di Sarmato (PC), per mezzo delle imprese affidatarie PEVERI COSTRUZIONI GENERALI, P.IVA: 01699740336 con sede a Sarmato (PC) Via Emilia Piacentina n. 15 ed ENEL SOLE Srl, P.IVA 05999811002 con sede legale in Via Flaminia n. 970 - 00189 Roma, l'installazione di tutta la segnaletica necessaria e dei corrispondenti segnalatori luminosi, nel rispetto del vigente Codice della Strada, del corrispondente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, secondo gli schemi

segnaletici di cui al DM 10.07.02, opportunamente adattati all'effettivo stato dei luoghi ed integrati con segnaletica di preavviso, indicante lavori in corso, uomini e mezzi di lavoro in azione, rimanendo unica responsabile del mantenimento in perfetta efficienza della stessa - referente Ing. Arch. Gallonelli Marco (cell. 338 21 20 873).

Il Comune di Sarmato dovrà, inoltre, assicurare per tutta la durata della presente ordinanza, tutte le condizioni di sicurezza connesse alla circolazione stradale, anche in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo, mantenendo, tra l'altro, in efficienza gli sbarramenti di cantiere e il piano viabile.

Restano, altresì, a totale carico della medesima Amministrazione Comunale per mezzo delle ditte incaricate PEVERI COSTRUZIONI GENERALI ed ENEL SOLE Srl, tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del D.Lgvo 81/08 e ss.mm.ii., per maestranze, tecnici ed attrezzature impiegate, anche in più turni di lavoro, nonché del Decreto Interministeriale del 04.03.13, che individua i criteri generali di sicurezza relativi alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

A tal proposito, con i tecnici all'uopo preposti, la stessa Amministrazione Comunale provvederà a vigilare sulla corretta attuazione ed il rispetto della presente ordinanza, evitando errati comportamenti e/o inadempienze delle maestranze e del personale impiegate/o sulla corretta attuazione e rispetto dei disposti governativi vigenti e successivi/correlati protocolli, quali, tra l'altro, quelli tra Governo, Parti Sociali e Datoriali.

In considerazione dell'importanza dell'arteria stradale oggetto della presente ordinanza, è fatto obbligo al Comune di Sarmato di contattare per ogni intervenuta evenienza il Comandi di Polizia Stradale/Locale competenti e le imprese appaltatrici già operanti sui luoghi per conto di Anas e/o enti terzi, anche al fine del necessario coordinamento e presidio nelle attività di che trattasi.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'Amministrazione Comunale, per mezzo delle imprese affidatarie, è pertanto indicata quale unica responsabile, sia in sede civile che penale, per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, nonché di negligenza delle proprie maestranze, sollevando l'ANAS S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria che dovesse derivare.

Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art.12 del Codice della Strada.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(ALDO CASTELLARI)



Firmato da Aldo
Castellari
Data: 31/01/2024
16:32:16 CET